

Numero scheda 06.606.15

TESSERINO A PAGAMENTO RACCOLTA FUNGHI AREE MONTANE E NON MONTANE

Per poter effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili, ossia che si sviluppano fuori dal terreno, nelle aree montane e non montane dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia occorre premunirsi di un tesserino autorizzativo.

Valevole in tutto il territorio della Convenzione Bologna Funghi 2021-2022 (sia montano che non montano) e cioè: Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Loiano, Medicina, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. Sono esclusi i territori dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese (comuni di Camugnano, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro,

Vergato) e del comune di Alto Reno Terme.

Area AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF
Responsabile FARNE' MASSIMO
Servizio Sportello Polifunzionale SEMPLICE

Modalità di richiesta

DI PERSONA

Atto conclusivo

FORMA: N.1 tesserino per la raccolta funghi in aree montane dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

TERMINE DI VALIDITÀ: Ogni tesserino ha validità annuale (solo per residenti), semestrale, mensile, settimanale o giornaliera dalla data di rilascio

ADOTTATO DA: Operatore di Sportello

Termine chiusura

Data di presentazione della ricezione della domanda da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il richiedente può essere cittadino italiano o straniero residente in uno dei seguenti Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Documentazione

1) Modulo di dichiarazione sostitutiva di residenza del richiedente compilato e: (in alternativa)

- firmato dal richiedente in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

2) Attestazione di pagamento del corrispettivo per il rilascio del tesserino

3) In caso di ritiro dell'atto da parte di persona diversa dall'interessato:

- delega scritta da parte dell'interessato (delegante) nei confronti di chi ritira (delegato)
- fotocopia del documento di identità o riconoscimento dell'interessato
- esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi ritira

Normative

- D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
- L. 352 del 23 agosto 1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
- L.R. 7 del 14 aprile 2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"
- L.R. 6 del 2 aprile 1996 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 352 del 23/08/1993"
- Delib. G.R. 22230 del 28 dicembre 2015
- Nota Dir.Gen. del Servizio regionale Cura del territorio e dell'Ambiente del 22 giugno 2016

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

L'importo del corrispettivo per il rilascio del tesserino varia in base alla durata della

validità di quest'ultimo:

- annuale (solo per residenti nei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia): Euro 15,00
- semestrale: Euro 64,00
- mensile: Euro 25,50
- settimanale: Euro 16,00
- giornaliero: Euro 6,50
- di riconoscimento (solo per residenti nei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia, vedi materiale informativo): gratuito

Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente mediante sistema PagoPa accedendo al portale dell'Unione al seguente link:
<https://renolavinosamoggia.unione.plugandpay.it/>

A seguito dell'accesso al portale, è necessario cliccare sulla voce PAGAMENTO SPONTANEO e, nella pagina successiva, sulla voce TESSERINO FUNGHI, compilando i dati richiesti e scegliendo la tariffa di proprio interesse.

Al termine della compilazione, è possibile procedere al pagamento nei seguenti modi:

- a) tramite portale cliccando su PAGA ORA e seguendo la procedura guidata;
- b) stampando il bollettino PagoPa e recandosi in posta o utilizzando gli altri canali di pagamento descritti nello stesso.

Per le persone che riscontrassero difficoltà nel pagamento con le modalità sopra descritte, è sempre possibile recarsi presso gli sportelli comunali che provvederanno a rilasciare

il bollettino PagoPa compilando i dati richiesti per conto dell'utente.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

- La raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione
- Il tesserino per la raccolta funghi in aree montane può avere validità annuale (solo per residenti), semestrale, mensile, settimanale o giornaliera
- Durante la raccolta, il tesserino in corso di validità deve essere accompagnato da un documento di identità di riconoscimento dell'intestatario, da esibire su richiesta del personale di vigilanza
- La ricevuta di versamento (diversa a seconda del tipo di pagamento effettuato), dovrà essere conservata dall'interessato (anche in formato elettronico) per tutto il periodo di durata della validità del tesserino per la raccolta dei funghi, in modo da poterla esibire, insieme a un documento di identità valido, in caso di controllo

-
- Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta anche se sprovvisti di tesserino, purché accompagnati da persona che ne sia provvista. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliero personale consentito
 - Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg. di funghi al giorno, di cui non più di 1 kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo). Tale limite può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti
 - È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, del Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 3 cm., della Calocybe gambosa (Prugnolo) e del Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro inferiore a 2 cm.
 - In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita dei funghi, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori
 - La raccolta è consentita nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore
 - La raccolta può essere effettuata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, purché apposita segnaletica non lo vieti. Non rientra nell'autorizzazione, quindi, la raccolta nei giardini e parchi privati, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo (salvo che per i rispettivi proprietari)
 - Nei parchi regionali vige il divieto assoluto di raccolta nelle aree classificate "Zona A", mentre per il restante territorio occorre prendere visione della specifica regolamentazione
 - La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, effettuando sul luogo della raccolta una sommaria pulizia degli stessi. I funghi raccolti devono poi essere riposti in appositi contenitori rigidi ed areati
 - È vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato superficiale del terreno, il micelio del fungo o le radici delle piante
 - È vietata la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi spontanei di qualunque specie
 - La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali. Il Regolamento del parco può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco
 - La raccolta è vietata anche nelle aree che fanno parte di parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione
 - Gli Enti competenti possono vietare la raccolta in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne o in determinate zone per periodi definiti e consecutivi, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema
 - La Regione può vietare la raccolta in aree d